Valutazione fiscale del magazzino

Liceità del LIFO a scatti per la valutazione ai sensi dell'art. 2425 Cod. Civ.

di Piero Mella

Come è stato più volte rilevato in dottrina ed in giurisprudenza, la disciplina civilistica delle valutazioni di bilancio non dovrebbe essere influenzata da quella fiscale prevista per la determinazione del reddito (imponibile) d'impresa. La prassi, tuttavia, nel predisporre il bilancio d'esercizio ha spesso utilizzato anche a fini civilistici (per applicare i criteri previsti dall'art. 2425 Cod. Civ.) le regole di imponibilità e di deducibilità fiscali accolte al titolo V del D.P.R. 29/9/73 n. 597. In presenza di un magazzino che funzioni secondo un dato criterio di rotazione fattualmente verificabile è lecito ai fini dei principi di chiarezza, precisione e verità, l'utilizzo del LIFO a scatti? A questo interrogativo ha risposto favorevolmente la CASSAZIONE con una sentenza del 1984 (pubblicata sul n. 6 di questa Rivista). La motivazione di questa è stata ripresa da una recente sentenza del Tribunale di Milano. In questo articolo l'Autore, dopo aver indicato lo stato attuale della normativa fiscale di valutazione del magazzino, sviluppa alcune considerazioni sull'applicabilità civilistica del LIFO a scatti. Conclude con alcune osservazioni sulla disciplina della valutazione delle rimanenze prevista dalla Bozza di Testo Unico.

1. I criteri fiscali di valutazione: fino alla Visentini Ter

È noto che la disciplina fiscale prevede la *procedura c.d. differenziale* della determinazione del reddito imponibile di imprese commerciali; consiste nell'assumere quale base l'utile netto di bilancio apportando a tale valore variazioni incrementative e decrementative (art. 52 D.P.R. 597/73) (1). Queste variazioni si quantificano dal confronto tra i saldi iscritti nel conto Profitti e Perdite dall'imprenditore (costi, ammortamenti, ricavi, rimanenze) e valori ricalcolati secondo le regole di imponibilità e di deducibilità indicate nel titolo V del D.P.R. 597/73, integrate con quelle del D.P.R. 598/73 (per i soggetti IRPEG) e con norme previste in altre disposizioni.

Anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 marzo 1983 n. 72 (Visentini bis) le rimanenze di *materie, semilavorati, prodotti finiti* e *merci*, classificate per categorie omogenee, dovevano essere quantificate, a fini fiscali, con il criterio del LIFO a scatti previsto dai commi 2° e 3° dell'art. 62 del D.P.R. 597/73.

Il 5° comma dell'articolo citato stabiliva, invece, che le giacenze di *prodotti in corso di lavorazione* fossero valutate a *costi specifici* vale a dire in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.

Il 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 597 lasciava la facoltà agli uffici imposte di autorizzare il contribuente all'applicazione di criteri diversi.

Il valore calcolato con il LIFO a scatti, per categorie omogenee rappresentá la base di confronto con il valore di bilancio.

Il LIFO a scatti era considerato criterio tassativo di valutazione fiscale per le imprese non assoggettate all'IRPEG. I maggiori od i minori valori iscritti in bilancio erano fiscalmente «ricondotti» a quello determinabile con il LIFO a scatti. Per i soggetti all'IRPEG quel criterio doveva considerarsi, invece, atto a formare una valutazione fiscale minimale.

Se i soggetti all'IRPEG avessero iscritto in bilancio valori di rimanenze superiori a quelli determinabili col LIFO a scatti, tali valori sarebbero stati riconosciuti anche fiscalmente ed i maggiori valori attribuiti sarebbero stati sottoposti a tassazione, in quanto aventi natura di plusvalenze iscritte in bilancio, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.

La citata legge 72/83 introdusse, all'art. 12, tre nuovi metodi:

1) il metodo del *costo medio* (magazzino alla rinfusa); l'intera giacenza è valorizzabile al costo medio, indipendentemente dal periodo di formazione;

2) il metodo del *maggiore tra gli ultimi due costi d'acquisto* (FIFO portato agli estremi); l'intera giacenza è valorizzabile al maggiore tra gli ultimi due costi d'acquisto;

3) il metodo del dettaglio (*retail inventory method*).

(1) Si veda l'articolo: *Valutazioni di bilancio e valutazioni fiscali*, pubblicato sul n. 3 di questa Rivista.

La procedura applicativa dei tre nuovi metodi e, in particolare, del metodo del dettaglio non era contenuta nella norma di legge; fu «spiegata» con la C.M. 18 maggio 1983 n. 23/9/786.

2. Segue: dopo la Visentini Ter

Con il D.L. n. 853 del 19/12/1983, convertito nella legge 17/2/85 n. 17 (Visentini Ter) (pubblicata sul n. 1 di questa rivista) sono stata apportate sostanziali modificazioni alla vigente disciplina. Esse possono così essere sintetizzate:

a) si rende obbligatorio il solo LIFO a scatti; sono, infatti, abrogati i commi 9, 10 e 11 dell'art. 62/597 (art. 3 comma 9, del D.L. 853); non è più ammessa la possibilità che l'ufficio autorizzi criteri diversi essendo abrogato, altresì, il 2° comma dell'art. 75/597 (art. 3° comma 9 del D.L. 853);

b) si rende il LIFO a scatti criterio *minimale* per tutti i contribuenti (art. 3, comma 6, del D.L. 853); se il contribuente espone in bilancio un valore superiore, tale valore è riconosciuto fiscalmente; se iscrive in bilancio un valore inferiore, il minore valore deve essere ripreso a tassazione nella dichiarazione dei redditi; il LIFO a scatti non si applica se le giacenze sono valutate a *costi specifici* (prodotti in corso di lavorazione);

c) non risultano più applicabili, in via generalizzata, i metodi del costo medio e del maggiore degli ultimi due costi d'acquisto;

d) *il metodo del dettaglio* risulta ancora ammesso — in deroga al LIFO a scatti — per gli esercenti il commercio al minuto, ma è posto *l'obbligo* (l'onere) di indicare nella dichiarazione annuale, o in allegato ad essa, i *criteri* e le modalità di applicazione del metodo (art. 3, comma 7, del D.L. 853);

e) poiché il LIFO a scatti poteva essere disatteso, se il contribuente, in un dato anno, determinava un valore di rimanenza superiore o inferiore a quello quantificabile con il LIFO a scatti, si poneva il problema di decidere a quale tra i diversi «strati», formati in anni precedenti, si dovesse attribuire la differenza; il 5° comma dell'art. 62/597 stabiliva che, in queste ipotesi, si dovesse formare un nuovo «strato» nel quale ogni unità fosse valutata al valore unitario medio attribuito dal contribuente; il citato comma 5/597 risulta abrogato (art. 3 comma 9 del D.L. 853); il LIFO a scatti risulta perciò applicabile rigidamente;

f) l'ultimo comma dell'art. 62 ammetteva la possibilità di ripartire in cinque periodi d'imposta le plusvalenze che si generavano dall'adozione di nuovi criteri di valutazione; il comma è reso applicabile solo per le rivalutazioni attuate fino al periodo di imposta in corso al 31/12/84.

3. Il nuovo art. 62

Il nuovo art. 62/597 risulta così ristrutturato:

Art. 62 (Valutazione delle rimanenze). *1] Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.*

2] Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquisiti nel periodo stesso per la loro quantità.

3] Nei periodi d'imposta successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente.

4] Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, è superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

5] I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.

6] Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

7] Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportare dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

8] Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

Il comma 30 dell'art. 3 del D.L. 853/84 statuiva chiaramente che le disposizioni dei commi da 1 a 9 dell'art. 3 della Visentini Ter — quindi quelle modificative della preesistente normativa fiscale sul magazzino — avrebbero prodotto effetti dal periodo d'imposta avente inizio a partire dal 1° gennaio 1985.

Il «vecchio» art. 62 si applicava, perciò, ancora per il periodo d'imposta avente termine al 31/12/84.

4. Il LIFO a scatti è valido civilisticamente? La posizione favorevole del Min. Fin.

Dopo avere richiamato la disciplina fiscale della valutazione delle rimanenze voglio affrontare un problema alquanto delicato: se sia possibile impiegare il LIFO a scatti anche civilisticamente per rispettare l'obbligo imposto dall'art. 2425 n. 2. Occorre, cioè, chiedersi se sia lecita l'applicazione del LIFO a scatti per la valutazione civilistica delle rimanenze anche quanto *manifestamente*, cioè in termini fattualmente verificabili, il magazzino di una data impresa abbia funzionamento con criterio diverso dal LIFO.

Una prima risposta positiva — LIFO a scatti valido anche civilisticamente — ci è venuta fino dal 1975 dal Ministero delle Finanze che con Ris. 2/1537 del 8/7/75 ha espresso l'opinione che il criterio del LIFO a scatti ricalchi sostanzialmente il criterio civilistico di valutazione di cui all'art. 2425.

La richiesta di deroga del LIFO a scatti non può essere, perciò, motivata con l'esigenza di rispettare la normativa fiscale bensì, al contrario, con quella di derogare anche a quest'ultima, nelle ipotesi in cui ricorrano le «speciali ragioni» previste dall'ultimo comma dell'art. 2425 C.C.; il Min. Fin. così argomenta:

«È ben vero che l'art. 75, secondo comma del citato decreto n. 597 prevede anche la possibilità di deroghe alle disposizioni del detto art. 62, a valere dal periodo d'imposta successivo a quello della richiesta assentita dall'ufficio. Ma devesi osservare che il medesimo art. 62 già ricalca in sostanza le disposizioni di cui all'art. 2425 del Codice Civile per cui è da presumere che l'istanza in esame sia piuttosto ispirata ad ottenere il preventivo assenso non alle valutazioni secondo i criteri di cui al primo comma di detto articolo bensì alle valutazioni in deroga alle disposizioni medesime, consentite dall'ultimo comma dello stesso art. 2425 quando ricorrano «speciali ragioni», singolarmente indicate e giustificate dagli amministratori e dal collegio sindacale nelle loro relazioni all'assemblea. Speciali ragioni e motivazioni che non risultano dall'istanza in esame la quale, pertanto, non può essere accolta neppure per la seconda parte».

5. L'opinione favorevole della CASSAZIONE

Un'ulteriore, autorevole, risposta affermativa al problema della validità del LIFO a scatti anche sul piano civilistico, è di recente venuta dalla CASSAZIONE con sentenza 13/6/84 (Metallurgica Italiana c/F. Schreiber; Pres. Scanziano), nella quale si riconosce la *liceità* del LIFO a scatti anche per le valutazioni di bilancio *ove non sia possibile seguire un criterio di valutazione più aderente alla realtà operativa del magazzino dell'impresa.*

Così argomenta la CASSAZIONE: il LIFO era già previsto dall'art. 102 del T.U. del 1958, anche se non era esplicitamente denominato con tale acronimo; la disciplina del T.U. del 1958 è stata ripresa, più analiticamente, dall'art. 62 del D.P.R. 597/73; il LIFO, perciò, è pienamente applicabile sul *piano fiscale*. L'adozione del LIFO a scatti potrebbe però avere rilievo anche sul *piano civilistico*, se non altro quale criterio derogatorio. Anche la IV Direttiva — all'art. 43 — prevede la possibilità di derogare ai criteri civilistici per quelli fiscali: «*... fra l'altro, quando quelli fiscali siano più favorevoli alla società e comportino una sottovalutazione dei cespiti (tuttavia subordinando la deroga ad un obbligo supplementare di informazioni, da parte degli amministratori, nell'allegato al bilancio)*» (le citazioni in corsivo sono della sentenza).

In ogni caso, se la norma fiscale impone un dato criterio di valutazione, tale criterio assume rilievo cogente quando sia consentito dalla normativa civilistica. Ciò vale anche per il metodo del LIFO a scatti: «*Invero, se si deve negare che, in mancanza di un'espressa previsione, la disciplina fiscale possa avere valore derogatorio rispetto a quella ordinaria, non sembra contestabile che la presenza di una norma fiscale, la quale imponga un determinato criterio o metodo di valutazione di un elemento dello stato patrimoniale, valga a limitare il potere degli amministratori nel circoscritto ambito di discrezionalità di cui possono godere nella redazione del bilancio, nel senso che la scelta del criterio fiscale assume rilievo cogente quando questo sia consentito dalla normativa civilistica.*

8. Ciò si deve dire del metodo LIFO a scatti, la cui legittimità a torto è stata talvolta messa in dubbio».

Occorre, però, a questo punto decidere se il LIFO a scatti abbia o no rilevanza civilistica; in caso di risposta positiva, la sua adozione non sarebbe illecita; in caso di risposta negativa tale criterio non potrebbe essere adottato nelle valutazioni di bilancio.

La CASSAZIONE dimostra che il LIFO a scatti ha rilievo cilivistico; *la sua adozione, quindi, non è illecita e non rende illecito il bilancio le cui rimanenze siano valutate con questo criterio.* L'argomentazione della Suprema Corte può essere così compendiata: poiché la disciplina delle valutazioni di magazzino deve ispirarsi ai principi di *prudenza* e di *realizzazione* del reddito, in una fase caratterizzata da forte svalutazione e da prezzi crescenti la scelta di uno specifico criterio di valutazione «al costo» non può non cadere sul LIFO a scatti:

«*In una fase economica caratterizzata, come quella attuale, da forte svalutazione e prezzi in continuo aumento, fra i vari metodi acclarati (costo ponderato, FIFO e LIFO) la scelta non può non*

cadere sul LIFO *annuale, che consente di raggiungere entrambi gli obiettivi.*

Risulta osservato, infatti, il criterio per cui fra prezzi di mercato (in aumento) e prezzi di costo debbono essere assunti questi ultimi, giacché viene tenuta ferma, per le giacenze dei precedenti esercizi, la valutazione stratificata al costo del periodo in cui si sono formate, mentre gli incrementi dell'esercizio vengono stimati al costo attuale. E risulta rispettato altresì il principio dell'utile effettivo, che — per essere tale e non meramente nominale — va calcolato raffrontando i ricavi delle vendite non già al costo più antico dei beni in magazzino, ma al prezzo dei beni acquistati per ricostituire le scorte o al costo attuale del prodotto, cioè, appunto, considerando come usciti i beni acquistati o realizzati per ultimi, secondo la logica del LIFO».

La scelta del LIFO a scatti va mantenuta anche se dalla sua adozione risultino sottovalutazioni eccessive ed irragionevoli del magazzino, con creazione di riserve occulte. Non viene meno, con questo, il principio di verità in quanto il LIFO a scatti rientra tra i criteri legali prescritti dall'art. 2425. La *verità* del bilancio si presume quando nella redazione di questo documento si seguono i criteri previsti dalla legge:

«*Ma quanto il metodo adottato è imposto proprio dalla necessità di osservare il criterio legale prescritto, di operare, cioè, la valutazione secondo i parametri stabiliti, non entra in gioco, manifestamente, il limite della ragionevolezza e mai il principio di verità potrà ritenersi vulnerato a cagione dei risultati ottenuti, ancorché questi non siano aderenti alla realtà economica.*

È appena il caso di ricordare, al riguardo, che i criteri di valutazione legale si traducono in altrettante deroghe al principio di verità, funzionali all'esigenza, considerata prevalente, di tutelare interessi di carattere generale, trascendenti quello dei soci: e che pertanto, in relazione agli elementi patrimoniali soggetti a stima, quel precetto deve ritenersi assolto quando i dati esposti in bilancio siano quelli ottenuti a mezzo dei procedimenti di valutazione prescritti o consentiti».

Spetta agli allegati del bilancio — relazione degli amministratori e rapporto sindaci — chiarire il metodo seguito e spiegare le ragioni per il suo mantenimento anche in presenza di sottovalutazioni in proporzioni notevoli.

Offre, quindi, la CASSAZIONE la seguente conclusione:

«*In conclusione, si deve affermare che, ai fini della valutazione del magazzino, quando non sia possibile o sia notevolmente difficile la stima in base ai costi reali dei beni residui, legittimamente viene adoperato il metodo* LIFO *a scatti, il quale consente il rispetto del criterio di cui all'art. 2425, n. 2, Cod. Civ.; e che, nella specie, all'epoca di formazione dei bilanci impugnati l'impiego di detto metodo era altresì doveroso in forza della normativa fiscale*».

6. Segue: Alcune osservazioni — La non obbligatorietà del LIFO a scatti sul piano civilistico e la validità del criterio del costo particolare

Le conclusioni cui è pervenuta la CASSAZIONE circa l'applicabilità del LIFO a scatti per ottemperare all'obbligo di valutazione previsto dal codice civile sono molto importanti.

Mi sembra rilevante fare notare immediatamente che la Suprema Corte non dichiara che il LIFO a scatti è *obbligatorio* ma che esso è *lecito*.

La sentenza — a mio parere — nella *conclusione* sancisce, al contrario, la normale validità civilistica del criterio del minore tra costo e mercato, intendendosi per costo quello effettivo, particolare, delle giacenze, in relazione ai criteri di rotazione del magazzino.

Più in dettaglio, dalla lettura della sentenza emergono le seguenti considerazioni:

a) viene riconosciuta, ancora una volta, la preminenza della normativa civilistica sulla fiscale; si ammette, tuttavia, che quella fiscale possa essere integrativa, non semplicemente derogatoria, della prima;

b) si riconferma, nuovamente, l'interpretazione prettamente patrimonialistica delle norme civili in tema di bilancio le quali sono intese quali disposizioni volte a garantire la conservazione del patrimonio sociale (principi di prudenza e di realizzazione degli utili; liceità delle sottovalutazioni se conseguenti a norme di legge) anziché a garantire che il bilancio dia un «quadro fedele» del patrimonio e del reddito (si veda il successivo punto *h*);

c) la Corte segue la prassi comune di interpretare quelli fiscali quali veri e propri criteri di valutazione degli *elementi del patrimonio* anche se, a nostro giudizio, nel contesto della norma fiscale, emerge che essi dovrebbero essere considerati semplicemente *criteri di deducibilità e di imponibilità* volti a quantificare parametri fiscali cui confrontare i valori del conto *Profitti e Perdite* per determinare il reddito imponibile;

d) la sentenza dichiara — come ho fatto notare — che la validità del LIFO a scatti è subordinata all'accertamento dell'impossibilità (o della notevole onerosità) di applicare il criterio di valutazione a *costo particolare*; tale ultimo criterio, che discende dalla logica di funzionamento del magazzino «a scansie distinte» risulta, perciò — a nostro avviso — pienamente confermato quale criterio fondamentale di valutazione; criterio che può essere specificato con il LIFO a scatti solo in via subordinata, qualora sia preminente l'esigenza di tutelare la consistenza del patrimonio e qua-

lora — forse — la logica del LIFO a scatti rifletta le reali modalità di formazione delle giacenze;

e) sempre a nostro parere, l'avere riconosciuto la centralità, la preminenza, del criterio del costo particolare dovrebbe rendere lecita anche la possibilità di applicare criteri di valutazione che specifichino operativamente proprio i costi particolari associabili alle giacenze in funzione dell'accertata logica di rotazione del magazzino (FIFO, LIFO continuo, costo medio);

f) le precedenti nostre affermazioni sub *c*) e sub *e*) trovano supporto dal fatto che lo stesso legislatore ha riconosciuto, nella recente legge Visentini Ter la possibilità di valutare civilisticamente le rimanenze con criteri diversi dal LIFO a scatti; il limite minimo di imponibilità di tale voce di Profitti e Perdite deve essere, tuttavia, considerato il valore emergente dall'applicazione del LIFO a scatti;

g) nella sentenza si ammette, inoltre, che la normativa civilistica possa essere derogata a favore di quella fiscale, se più favorevole, per ridurre il carico tributario dell'impresa secondo il principio accolto dalla IV Direttiva all'art. 43; nulla si dice, tuttavia, sulle modalità secondo le quali rappresentare in bilancio le differenze tra valori civilistici e valori fiscali;

h) si riconosce, infine, l'obbligo di specificare, negli allegati al bilancio, i criteri di valutazione seguiti e di indicare i loro influssi sul reddito nell'ipotesi che tali criteri facciano uso di prezzi troppo discosti da quelli in essere alla data di chiusura dell'esercizio creando così sottovalutazioni; si conferma, perciò, la funzione integrativa delle relazioni ai fini del rispetto dei principi di chiarezza e di precisione.

7. Segue: LIFO a scatti, «quadro fedele» e verità fattuale

Se il LIFO a scatti annuali in fase di prezzi crescenti rappresenta un criterio prudenziale di valutazione, non si può non osservare come la sua adozione, se da un lato riduce l'utile di bilancio — a parità di ogni altra circostanza — dall'altro finisce con il non evidenziare l'intero utile realizzato.

In secondo luogo, la sua adozione se da un lato permette di conseguire l'obiettivo di offrire un *quadro prudenziale* della situazione economica dell'impresa, dall'altro non consente al bilancio di offrire un *quadro fedele* tanto della situazione patrimoniale quanto del risultato economico.

Un semplice esempio dimostrerà queste conclusioni.

Se si accettano i principi di bilancio denominati *di correlazione e del costo* (2) per determinare correttamente ed esprimere significativamente il reddito non si può fare a meno di cercare di correlare «al meglio» i ricavi ai costi di esercizio per il tramite dei processi produttivi e delle rimanenze di esercizio.

Si suppongano effettuate le operazioni indicate nella fig. 1.

Figura 1 - Movimenti di magazzino

Date	Operazioni di acquisto			Operazioni di vendita			Giacenze		
(1)	qua. (2)	prez. (3)	costi (4)	qua. (5)	prez. (6)	ric. (7)	qua. (8)	prez. (9)	rim. (10)
1/1							1	10	10
10/3				1	20	20	—	—	—
15/4	1	15	15				1	15	15
30/6				1	25	25	—	—	—
15/7	1	20	20				1	20	20
18/7				1	30	30	—	—	—
19/9	1	25	25				1	25	25
31/12							1	10 LIFO	10

Il meccanismo operativo seguito dall'impresa, come emerge dai dati di fig. 1, è semplice; acquista un'unità alla volta; la rivende, successivamente, e reintegra lo stock.

L'impresa, in realtà, attua tre processi di vendita

1) il 10/3, vende a 20 l'unità in giacenza, valutata 10, realizzando un margine di 10;

2) il 30/6 vende a 25 l'unità acquistata il 15/4 a 15; realizza un margine, parimenti, di 10;

3) il 18/7 vende a 30 l'unità acquistata il 15/7 a 20, con un margine ancora di 10.

Al 31 dicembre le giacenze fisiche coincidono con quelle iniziali.

Con il LIFO a scatti, fiscalmente, ad esse si attribuisce un valore di 10. In bilancio sarebbe economicamente corretto, invece, esporre un valore pari a 25 (il magazzino funziona, infatti, a FIFO).

Se l'amministratore accogliesse nel conto economico il valore pari a 10, tutelerebbe certo i terzi sottovalutando il magazzino esposto nello Stato Patrimoniale ma inevitabilmente «falserebbe» la realtà operativa aziendale in quanto:

1) ipotizzerebbe la vendita di beni non ancora acquistati; ovvero: le vendite precederebbero gli acquisti, come è facile verificare dalla lettura della tabella di fig. 1);

2) il costo del venduto sarebbe pari a 60 (15 + 20 + 25) anziché, come nella realtà, pari a 45 (10 + 15 + 20);

3) L'utile sarebbe determinato, di conseguenza, come segue:

Ricavi totali	75
CDV (LIFO)	60
Utile	15

(2) Si veda l'articolo: *Il principio del costo*, pubblicato sul n. 4 di questa Rivista.

In «realtà», sarebbe, invece, pari a:

Ricavi totali	75
CDV (FIFO)	45
Utile	30

Quest'ultimo valore costituisce l'utile realizzato in quanto coincidente, appunto, con la somma dei margini delle tre operazioni di vendita:

1ª vendita: Ricavo (10/3) — Costo (1/1): 20 — 10	= 10
2ª vendita: Ricavo (30/6) — Costo (15/4): 25 — 15	= 10
3ª vendita: Ricavo (18/7) Costo (15/7): 30 — 20	= 10
Utile totale	30

Il metodo del LIFO a scatti annuali trova giustificazione nella pratica per la sua semplicità e per il vantaggio offerto al contribuente di posporre l'imposizione sul margine di vendita delle giacenze iniziali fino al momento del realizzo dei ricavi che, con tale metodo, si ritengono associabili alle medesime solo quando la giacenza risulta azzerata a fine periodo; ciò, indipendentemente dall'effettiva dinamica e correlazione degli acquisti e delle vendite.

La sua adozione tuttavia, anche là ove non ne ricorrano i presupposti, in quanto il magazzino non ha un criterio di rotazione *alla rinfusa con fondo di magazzino* (3), adduce alla conformazione di un bilancio che non riflette la realtà aziendale della quale dovrebbe invece costituire modello attendibile; in quanto accogliente valori non conformi alla realtà il bilancio risulterebbe anche «falso» nel senso *empirico*, *fattuale*, del termine.

8. Verità fattuale e verità legale. Una sentenza del Tribunale di Milano

L'esempio sviluppato al paragrafo precedente, tuttavia, non dimostra altro che la «verità empirica», connessa all'applicazione del criterio del *costo particolare*, piuttosto che di quello del *LIFO a scatti*, dipende dall'accettazione del *principio di verità* quale *corrispondenza* delle valutazioni alla realtà da valutare.

Ogni interpretazione della verità è subordinata però all'accettazione di un sistema di premesse sulle cui basi sia possibile accertare la verità stessa.

Ci sembra interessante ricordare la recente sentenza del Trib. di Milano del 30 settembre 1985 (SISAS S.p.A. e L. Falciola c/SIO S.p.A.) nella quale si afferma chiaramente che il criterio per l'accertamento della verità del bilancio non è un criterio *effettuale* bensì un criterio *legale*.

Il Tribunale, innanzitutto, premette che:

«La trattazione dell'argomento richiede una necessaria premessa di ordine giuridico.

Si è già detto che i principi di «chiarezza» e di «verità» (stabiliti dall'art. 2423, codice civile) sono i criteri legali che debbono presiedere alla predisposizione del bilancio di esercizio, che la «chiarezza» e la «verità» sono due «valori» autonomi, meritevoli di autonoma considerazione e tutela; che, infine, il rapporto che lega tali principi è di strumentalità necessaria.

La sostanziale svalutazione del principio di «chiarezza» operata dalla più recente giurisprudenza del S.C., finisce del resto con il rafforzare l'importanza della portata imperativa del principio di «verità», il cui primato era stato già riconosciuto dalla più autorevole dottrina.

La «verità» del bilancio non è però quella «effettuale», bensì quella «legale», quella che cioè risulta dall'applicazione delle «regole» o «criteri» di valutazione fissati dal legislatore nell'art. 2425, codice civile, criteri che si traducono in altrettante deroghe al principio di verità, funzionali all'esigenza considerata prevalente, di tutelare interessi di carattere generale, trascendenti quello dei beni (così Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699). Il loro denominatore comune è la «prudenza», nel senso che fra valori massimi e valori minimi sono sempre preferiti questi ultimi.

Come si è esattamente rilevato in dottrina, «ciò vuol dire, da un lato, che il redattore del bilancio deve attestarsi su valori inferiori ai limiti massimi di legge tutte le volte in cui i valori risultanti dai detti limiti non rispecchiano la reale situazione del bene: all'interno di questi limiti, la scelta del valore deve essere dunque sempre ispirata alla ricerca del valore d'uso o di mercato, secondo la funzione che il bene esplica nella economia della data impresa».

In tal modo, «mentre per un verso si favorisce un accumulo di valore che ingrandisce la garanzia patrimoniale della società, per altro verso si evita il rischio di confondere il risultato dell'esercizio con la plusvalenza di alcuni componenti causali del reddito. Non è tuttavia abolito ogni potere discrezionale nell'opera di valutazione, ma, nei casi in cui è previsto (n. 4 del cit. art. 2425, codice civile), il suo uso è limitato dalla prudenza che costituisce la chiave interpretativa dell'art. 2425, codice civile».

Sulla base di questa premessa è immediato concludere per la liceità del LIFO a scatti.

«9) La SISAS ha inoltre eccepito la nullità del bilancio 1979 per l'illegittima valutazione del magazzino con il sistema del LIFO la cui irrazionalità, nel caso concreto, sarebbe confermata: a) dall'ele-

(3) Si veda lo SPECIALE: IL MAGAZZINO, sul n. 2 di C&B.

vato coefficiente di rotazione del magazzino; b) dal progressivo aumento delle rimanenze; c) dall'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione.

La censura è infondata.

Va in primo luogo rilevato che nella relazione del consiglio di amministrazione si precisa che la valutazione del «magazzino» è fatta «applicando il criterio LIFO di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 597/73, cioè lo stesso adottato per i bilanci precedenti»; ciò consente di ritenere rispettato il principio di chiarezza.

Quanto alla legittimità del criterio di valutazione utilizzato dalla SIO, va opportunamente premesso che, per disposizione dell'art. 2425 n. 2, codice civile, «le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio».

Poiché mancano disposizioni specifiche in ordine ai metodi di valutazione del magazzino, il metodo al quale, secondo Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699 bisogna attenersi deve rispettare, da un lato, il criterio di stima indicato dall'art. 2425 n. 2 e, dall'altro, il fondamentale principio per cui in bilancio deve essere esposto l'utile effettivamente realizzato.

Ritiene il S.C. che, in una fase economica caratterizzata, come quella attuale, da forte svalutazione e da prezzi in continuo aumento, il metodo del LIFO annuale è quello che consente di raggiungere entrambi gli obiettivi indicati. Esso, infatti, assicura il rispetto del criterio di valutazione dettato dall'art. 2425 n. 2 in quanto, per le giacenze da precedente esercizio, impone la valutazione stratificata al costo del periodo in cui si sono formate, mentre, per gli incrementi dell'esercizio, consente la valutazione al costo attuale.

Esso assicura altresì il principio dell'utile effettivo che — per essere tale e non meramente nominale — va calcolato raffrontando i ricavi delle vendite non già al costo più antico dei beni in magazzino, ma al prezzo dei beni acquistati per ricostituire le scorte o al costo attuale del prodotto, cioè, appunto, considerando come usciti beni acquistati o realizzati per ultimi, secondo la logica del LIFO.

Se, dunque, è legittima l'adozione del metodo LIFO (e ne è stata fatta indicazione nella relazione degli amministratori), la eventuale sottovalutazione che ne deriva è parimenti legittima e per essa non vale il limite della ragionevolezza, in quanto costituisce la risultante dell'adozione di un metodo imposto proprio dalla necessità di osservare il criterio legale prescelto (così ancora Cass. 27 febbraio 1985 n. 1699 cit.).

Alla luce di questi principi la censura mossa dalla SISAS alla adozione del metodo LIFO nella valutazione del magazzino si appalesa infondata e, pertanto, va respinta.»

9. Un'osservazione. Verità quale corrispondenza e verità quale rivelazione

Nulla quindi si può obiettare circa la possibilità che il bilancio dia il *quadro fedele* qualora si adotti il LIFO a scatti quando si accetta quale criterio per accertare la verità delle rappresentazioni quello della *prudenza* anziché quello della *corretta rappresentazione*; quando, cioè, si dichiara di abbandonare il criterio della verità quale *corrispondenza* per quello della *verità* quale *rivelazione* (verità legale, quindi dogmatica, e rivelata).

Occorre, però, fare osservare anche che se la sentenza del Trib. di Milano ricalca la motivazione della precedente sentenza della CASSAZIONE nondimeno essa non ha riportato un aspetto rilevante di questa sentenza. Si è tralasciato, infatti, di indicare che il LIFO a scatti è lecito «*quando non sia possibile o sia troppo oneroso determinare il costo effettivo delle giacenze*». (si veda il par. 5)

10. Le rimanenze domani. La Bozza di Testo Unico delle imposte dirette

La disciplina fiscale esaminata nei punti precedenti rimane sostanzialmente confermata anche nella Bozza di Testo Unico delle imposte dirette.

In tale documento i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino sono indicati all'art. 59 che si riporta.

«Art. 59 (Rimanenze finali ed esistenze iniziali)

1. Le rimanenze finali dei beni indicati ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente.

4. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'e-

sercizio, la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale quello corrispondente alla media dei cambi degli ultimi tre mesi dell'esercizio.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del primo comma, a condizione che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino e che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.

11. Alcune osservazioni

Poiché all'art. 59 del Testo Unico sono sostanzialmente riprese tutte le disposizioni della vigente normativa, ci limitiamo a qualche sintetica osservazione:

a) sono riconosciuti tre soli criteri di valutazione:

1. il *LIFO a scatti* (commi 2 e 3) rettificato eventualmente (possibilità, non obbligo) per tenere conto del valore normale medio dell'ultimo trimestre (comma 4);
2. la valutazione a *costi specifici* per i prodotti in corso di lavorazione (comma 5);
3. il *metodo del prezzo al dettaglio*, infelice traduzione di *retail inventory method* (che potrebbe ingenerare l'equivoco di valutazione al prezzo di vendita, mentre si tratta pur sempre di un metodo di valutazione al costo) (comma 7);

b) come in precedenza, mentre il LIFO a scatti rappresenta il criterio normale di valutazione, gli altri due metodi costituiscono deroghe; in particolare, il *retail inventory method* è applicabile a condizione che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino; è questa una disposizione alquanto strana se si pensa che il metodo del dettaglio — concretamente — ha lo scopo proprio di evitare la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino;

c) relativamente ai beni da valutare si conferma che la valutazione è estesa a tutti i beni dalla cui vendita si realizzerebbero ricavi, con esclusione delle opere pluriennali (disciplinate all'art. 60) e dei titoli (disciplinati all'art. 61); l'ultima disposizione del quarto comma («*Per le valute estere si assume come valore normale quello corrispondente alla media dei cambi degli ultimi tre mesi dell'esercizio*») lascia intendere che rientrano tra i beni valutabili quali rimanenze anche le *divise estere*;

d) il primo comma esplicita la regola secondo la quale le valutazioni fiscali del magazzino rappresentano sempre il limite minimo imponibile; l'imprenditore (individuale o societario) potrebbe iscrivere in bilancio un valore superiore ma non uno inferiore;

e) sempre dal primo comma appare chiaramente che la regola indicata al precedente punto d) è valida non solo per il LIFO a scatti ma anche per gli altri criteri di valutazione delle rimanenze: a costi specifici o secondo il metodo del dettaglio.

f) l'art. 59 deve essere integrato dalle disposizioni dell'art. 76 che enuncia le norme generali sulle valutazioni; in particolare, la norma che definisce la nozione di costo:

«*1. Agli effetti delle norme di questo capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:*

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino all'esercizio della loro entrata in funzione, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione o costruzione che siano stati imputati ad aumento del costo;

c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo»;

g) l'ultimo comma dell'art. 76 accoglie una disposizione analoga a quella dell'ultimo comma dell'attuale art. 75 *D.P.R.* 597.